

a cura di A. **BARBAZZA** | F. **CAROLEO**
Magistrato *Magistrato*

FORMULARIO RAGIONATO del nuovo **PROCESSO CIVILE**

Gli **atti processuali**
dopo la **Riforma Cartabia**

con

- **Formule riviste** alla luce delle novità **Cartabia**
- **Modifiche segnalate** delle novità da introdurre
- **Note e avvertenze** per la **redazione degli atti**
- **Guida ragionata** alle **novità sostanziali e processuali**

con la collaborazione di
E. Marchetto Romano | **A. C. Rinaldi**

 **Neldiritto
Editore**

I.

Contenuto della citazione

■ A. Base normativa

Artt. 163, 163 *bis* e 164 c.p.c.

■ B. L'atto

■ 1. Atto di citazione

TRIBUNALE DI

Atto di citazione

Il Sig./la Sig.ra....., nato/a a.....il..... (C.F.), residente in.....alla via.....n.... /la società ..., con sede in....., via.....n°..... (C.F. e P.IVA.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.,

ed elettivamente domiciliata in, alla via....., presso lo studio dell'Avv. (C.F.), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax.....e/o indirizzo di PEC....., espone quanto segue.

FATTO

(.....*qui indicarsi le questioni di fatto sottese alla causa*)¹

Dichiarazione ex articolo 163 comma 2 n. 3 *bis*: “*l'attore dichiara che, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)*”² e che tale

¹ L'esposizione dei fatti a fondamento della domanda deve essere, a norma dell'art. 163, co. 2, n. 4 c.p.c. “*chiara e specifica*”.

² Ovvero, per quanto riguarda la mediazione, in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari

condizione è stata soddisfatta in quanto l'attore ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusa con esito negativo [...]"

Se si tratta di materia diversa, non soggetta a mediazione obbligatoria o negoziazione assistita: "L'odierno attore, in data, veniva informato dall'avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ³".

DIRITTO

(.....indicazione delle ragioni di diritto sottese alla causa) ⁴

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il sig./la sig.ra/ la soc., come sopra generalizzata, rappresentata e difesa,

cita

il sig., nel suo domicilio in....., via.....n..... (o società, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig., nella sua sede in,) a comparire dinanzi al Tribunale di....., sezione....., e Giudice istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., all'udienza del giorno.....⁵, alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di **settanta giorni** prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

e finanziari. Per quanto riguarda la negoziazione assistita: controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero che abbia ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

³ **Inserire** tra i documenti l'informativa ex art. 4 d.lgs. 28/2010.

⁴ L'esposizione delle ragioni di diritto a fondamento della domanda deve essere, a norma dell'art. 163, co. 2, n. 4 c.p.c. "*chiara e specifica*".

⁵ Il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell'atto di citazione.

Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

[.....inserire le conclusioni]

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

In via istruttoria:⁶

[.....inserire le istanze istruttorie]

Si depositano ed offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Informativa ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010, ovvero lettera inviata con proposta di negoziazione assistita rimasta priva di riscontro,

2) in caso di materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria, processo verbale dell'espletato procedimento di mediazione con esito negativo ovvero esito negativo della negoziazione assistita proposta.

3);⁷

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad €.....

Luogo e data

Firma del difensore

⁶ Ai sensi dell'art. 163, co. 2, n. 5 c.p.c., l'attore è tenuto a fornire indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi.

⁷ **Indicare** in maniera specifica i documenti offerti in comunicazione.

C. Inquadramento - I profili processuali

Sezione I

Le modifiche della riforma Cartabia

Con il d.lgs. n. 149/2022 (cd. “decreto Cartabia”) è stato modificato l’art. 163 c.p.c. prevedendosi:

- al n. 4 del terzo comma che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni siano esposti in modo chiaro e specifico;
- al n. 7 l’aggiunta della necessità di un avvertimento “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. Inoltre, in forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le nuove disposizioni (con cui si prevede il deposito di tutti gli atti difensivi antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del *thema decidendum ac probandum*), il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell’udienza.

Per la medesima finalità di coordinamento è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione ed è stato inserito un nuovo n. 3 *bis* nel terzo comma, con cui si impone che l’atto di citazione debba contenere anche l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (ciò per agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171 *bis* c.p.c.).

Sezione II

L’istituto

Con la domanda l’attore invoca dall’autorità giurisdizionale un provvedimento a tutela di un suo diritto.

Di norma la domanda si propone con atto di citazione, redatto e sottoscritto dal difensore nelle forme di cui all’art. 125 c.p.c., in cui si deve dar conto:

- 1) dei soggetti che saranno parti nel giudizio (*personae*);
- 2) dell’oggetto della domanda (*petitum*);
- 3) delle ragioni poste alla base della domanda (*causa petendi*).

Quanto alle funzioni assolute dall’atto di citazione, occorre distinguere tra:

- a) la funzione legata alla necessità di chiamare in giudizio il soggetto nei confronti del quale è rivolta la domanda (c.d. *vocatio in ius*);
 b) la funzione di chiarire al giudice i termini della domanda di tutela giurisdizionale (c.d. *editio actionis*).

| NORMA DI RIFERIMENTO | TESTO PRIMA DELLA RIFORMA | TESTO DOPO LA RIFORMA |
|---|--|---|
| <p>Art. 163. Contenuto della citazione</p> | <p>La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; | <p>La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;</p> <p>6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;</p> <p>7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.</p> <p>L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.</p> | <p>5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;</p> <p>6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;</p> <p>7) <i>l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</i></p> <p>L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.</p> |
|--|--|---|